

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI**  
**APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED**  
**ESPERTI CONTABILI DI AOSTA**  
**CON DELIBERA N. 82 DELL'11 MARZO 2014**

**Art. 1**

**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, dei contributi previsti a carico degli iscritti.

**Art. 2**

**Misura della contribuzione**

Il Consiglio dell'Ordine determina entro il 30 ottobre di ogni anno le quote di propria competenza da richiedere agli iscritti e precisamente:

- Quota ordinaria
- Quota ridotta nuovi iscritti
- Tassa tirocinanti

Le suddette quote vengono inoltre approvate dall'assemblea degli iscritti entro il 30 novembre di ciascun anno, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione. Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della tassa relativa all'anno di contribuzione nel quale è avanzata tale richiesta.

**Art. 3**

**Riscossione**

Il Consiglio con la delibera di approvazione della proposta di bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea degli iscritti determina anche il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento e le sanzioni da applicare sui tardivi pagamenti.

Scaduto il termine per il versamento, l'iscritto moroso sarà tenuto al pagamento della quota annuale maggiorata del 5% a titolo di rimborso spese forfettarie.

Decorsi ulteriori 30 giorni all'iscritto moroso sarà applicata, oltre alla quota annuale dovuta, una somma di € 50,00 a titolo di rimborso forfettario di spese di segreteria.

#### **Art. 4**

##### **Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi**

Gli iscritti che non adempiano tempestivamente al versamento dei contributi sono soggetti, oltre che alle sanzioni pecuniarie determinate dal Consiglio, anche alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 7 del "Regolamento per la riscossione dei contributi" del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 5**

##### **Tassa iscrizione tirocinanti**

La tassa di iscrizione dei tirocinanti è unica per l'intera durata del tirocinio. Il Consiglio, in base a quanto stabilito al punto 2), determina annualmente detto ammontare nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e stabilisce le modalità di incasso.

In caso di interruzione anticipata del tirocinio gli importi corrisposti non verranno restituiti.

#### **Art. 6**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 12 marzo 2014 e viene pubblicato sul sito web dell'Ordine.